

E

**RICHIESTA AGIBILITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 80 DEL T.U.L.P.S.  
per manifestazione temporanea di pubblico spettacolo e/o trattenimento**

**ALLEGATO ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 68 / 69 DEL T.U.L.P.S.**

Il sottoscritto .....  
in relazione alla manifestazione di pubblico spettacolo o trattenimento indicata nella sezione **A**

**CHIEDE**

che sia riconosciuta l'agibilità del locale / dell'impianto / dell'area indicati nella sezione **B**  
ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 80 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, e agli articoli 141, 141bis e  
142 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 6 maggio 1940 n. 635 e s.m.i

**A tale scopo  
ALLEGA**

Per la **FASE 1**:  **ESAME ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO**

Per la verifica dell'agibilità temporanea sono richiesti preliminarmente l'esame e l'approvazione del progetto, secondo quanto prescritto all'articolo 141 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. 6 maggio 1940 n. 635, come modificato dall'articolo 4, comma 1-lettera c) del D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 222):

- ◆ da parte di un professionista abilitato iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri:
  - per locali, aree, impianti o spettacoli viaggianti con capienza complessiva non superiore a 200 persone, o sostanziali modifiche a quelli esistenti
- ◆ da parte della Commissione comunale di vigilanza sui luoghi e locali di pubblico spettacolo (C.C.V.L.P.S.) di cui all'articolo 141bis del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.:
  - per locali cinematografici e teatrali e spettacoli viaggianti con capienza compresa tra 201 e 1300 spettatori, o sostanziali modifiche a quelli esistenti
  - per altri locali, aree o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento con capienza compresa tra 201 e 5000 spettatori, o sostanziali modifiche a quelli esistenti
- ◆ da parte della Commissione provinciale di vigilanza, di cui all'articolo 142 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.:
  - per tutti gli altri locali, aree, impianti o spettacoli viaggianti non compresi nei casi precedenti

(Nei casi in cui è richiesto l'esame del progetto da parte delle Commissioni di vigilanza (comunale o provinciale), la documentazione dovrà essere fornita su supporto informatico e in almeno tre esemplari originali in formato cartaceo)

**In generale**

- ✓ Relazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, concernente:
  - tipo di attività di spettacolo o di intrattenimento o sportiva cui è destinato il locale o impianto
  - elenco della normativa vigente presa a riferimento della progettazione
  - ubicazione del locale, dell'impianto o dell'area da sottoporre a verifica di agibilità
  - capienza del locale o impianto o area
  - separazioni e comunicazioni con altre attività
  - caratteristiche ed ubicazione delle strutture installate
  - distribuzione e sistemazione dei posti nel locale, o impianto, o nell'area
  - resistenza al fuoco delle strutture e resistenza al fuoco dei materiali
  - misure per l'esodo del pubblico dal locale e segnaletica di sicurezza
  - aree a rischio specifico
  - mezzi ed impianti di estinzione degli incendi
  - caratteristiche degli impianti: elettrico, conduzione ed uso di eventuali impianti alimentati a gas, ecc.

(FASE 1 – continua alla pagina successiva)

### Con riferimento alle strutture installate, anche temporaneamente, e destinate all'attività:

- ✓ Relazione tecnica e di calcolo delle strutture installate, anche se temporanee
  - ▶ In sede di sopralluogo (per le competenze delle Commissioni di vigilanza) o in allegato alla relazione finale del professionista: dovrà essere esibito certificato, a firma di tecnico abilitato, attestante il corretto montaggio e collaudo delle strutture, in relazione a quanto disposto nella relazione tecnica e di calcolo, con particolare riferimento all'azione del vento per le strutture sovrastate da teloni.

### Con riferimento agli impianti elettrici:

- ✓ Progetto dell'impianto elettrico, anche se temporaneo, redatto da un professionista abilitato, completo di:
  - planimetria dei luoghi interessati dall'attività che si intende svolgere, con indicazione della dislocazione delle strutture, degli impianti, dei quadri elettrici, del percorso delle condutture e formazione delle dorsali principali, con particolare riferimento alla ubicazione degli utilizzatori elettrici di sicurezza e di emergenza relativi all'esodo del pubblico, posizione dell'interruttore generale con funzione anche di comando di emergenza;
  - relazione di progetto esaustiva che tenga conto della tipologia dell'attività da realizzare, della natura dei luoghi, con riferimenti normativi specifici (norma CEI 64-8 parti 1-7 con particolare riferimento alla sez. 752, D.M. 19.8.1996 e altre norme specifiche quando la natura dei luoghi lo richiedono, quali CEI 81-1, CEI 81-4 e CEI 31-35)
  - schema a blocchi dell'impianto e schemi elettrici dei quadri (che dovranno essere depositati in originale anche all'interno del contenitore). Il progetto dovrà estendersi anche ad impianti elettrici interni ad eventuali stands quando questi non sono alimentati da quadri con prese a spina
- ▶ In sede di sopralluogo (per le competenze delle Commissioni di vigilanza) o in allegato alla relazione finale del professionista: dovranno essere prodotti:
  - Dichiarazione di rispondenza dei quadri elettrici alla norma CEI 17 – 13, con preciso riferimento al tipo di quadro impiegato (ANC o ASC)
  - Relazione tecnica e collaudo di eventuali impianti elettrici temporanei
  - Dichiarazione di conformità e relativi allegati obbligatori, quando gli impianti rientrano nell'ambito di applicazione del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37.

*Va ricordato che il D.M. n. 37/2008 si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura. Pertanto gli impianti completamente all'esterno o all'aperto non sono soggetti a tale decreto, a meno che non siano collegati con impianti elettrici interni (nei casi in cui, cioè, l'alimentazione provenga da un impianto interno e/o che l'impianto di terra sia tutt'uno con l'impianto interno stesso).*

### Con riferimento agli impianti alimentati a gas:

- ▶ In sede di sopralluogo (per le competenze delle Commissioni di vigilanza) o in allegato alla relazione finale del professionista: dovrà essere esibita dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la rispondenza alle norme UNI – CIG degli impianti alimentati a gas, comprendente i certificati di prova e di omologazione dei dispositivi di sicurezza (termocoppie o altri sistemi)

### Con riferimento alla presenza di “carichi sospesi”:

- ✓ Documentazione tecnica e certificativa come indicata dalla circolare del Ministero dell'interno n. 1689 del 1° aprile 2011 “*Locali di pubblico spettacolo di tipo temporaneo o permanente. Verifica della solidità e sicurezza dei carichi sospesi?*”

### Con riferimento alla gestione della sicurezza contro gli incendi:

- ✓ Dichiarazione, a firma del titolare, attestante il numero di estintori antincendio, di capacità estinguente non inferiore a 13A, 89B, C, e/o il numero di idranti presenti nell'area di pertinenza dell'attività
- ✓ Documentazione relativa alla resistenza al fuoco (D.M. 4 maggio 1998, allegato II punto 1), comprendente:
  - certificazione di resistenza al fuoco di elementi costruttivi, portanti e/o separanti
  - dichiarazione di corrispondenza in opera di elementi costruttivi portanti e/o separanti con quelli certificati
- ▶ In sede di sopralluogo (per le competenze delle Commissioni di vigilanza) o in allegato alla relazione finale del professionista: dovranno essere prodotte:
  - dichiarazione di corretta posa dei rivestimenti protettivi (vernici intumescenti, intonaci, lastre, ecc.) per elementi costruttivi portanti e/o separanti
  - relazione valutativa della resistenza al fuoco di elementi costruttivi portanti e/o separanti

- ✓ Documentazione concernente la reazione al fuoco dei materiali e resistenza al fuoco degli elementi di chiusura:
  - elaborato grafico da cui risulti l'ubicazione degli stessi all'interno del locale, munito di relativa legenda che espliciti la tipologia, la qualità, la quantità e la denominazione del materiale impiegato
- ▶ In sede di sopralluogo (per le competenze delle Commissioni di vigilanza) o in allegato alla relazione finale del professionista: dovrà essere prodotta dichiarazione di corretta posa in opera dei materiali classificati ai fini della reazione al fuoco, porte ed altri elementi di chiusura classificati ai fini della resistenza al fuoco
- ✓ Indicazione dei nominativi del personale (almeno due persone), in possesso dell'attestato di idoneità rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco, da impiegare per i primi e più urgenti interventi in caso di incendio, di cui al punto 5 dell'articolo 4 del D.M. 22 febbraio 1996 n. 261.

#### **Elaborati grafici da produrre, a firma di tecnico abilitato:**

- ✓ Planimetria in scala 1:500 o 1:1000 della zona interessata, dalla quale risultino l'ubicazione dell'attività, le vie di accesso, le aree di parcheggio e le risorse idriche della zona
- ✓ Planimetria, sezioni, prospetti in scala 1:100 o 1:200, redatti utilizzando i simboli grafici di prevenzione incendi di cui al D.M. 30 novembre 1983, con l'indicazione di:
  - destinazione d'uso di ogni locale e/o di ogni area
  - caratteristiche strutturali dei locali
  - sistema di vie d'uscita con l'indicazione delle varie dimensioni in conformità alla normativa vigente
  - ubicazione dei posti a sedere
  - indicazione delle distanze di sicurezza interne, esterne e di protezione
  - ubicazione degli impianti o dei depositi pericolosi
  - ubicazione delle lampade di emergenza all'interno del locale o dell'area interessata
  - ubicazione dell'interruttore generale, con funzione anche di comando di emergenza, in grado di togliere tensione, posto in posizione segnalata e facilmente raggiungibile dall'esterno anche in caso di incendio
- ✓ Schema rete distribuzione gas e fluidi pericolosi, indicante la localizzazione degli apparecchi utilizzatori e la loro potenzialità

\*\*\*\*\*

#### **MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE IN AREE DI LIBERO ACCESSO AL PUBBLICO**

Qualora la presente richiesta sia formulata per lo svolgimento di una manifestazione pubblica, ovvero una manifestazione organizzata in aree di libero accesso al pubblico, sia essa a pagamento o ad accesso libero e gratuito, dovranno essere garantite le misure di *safety*: dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone (si veda in appendice, la *NOTA INFORMATIVA*).

A tale scopo devono essere allegati alla presente:

- il “**Progetto della manifestazione**” (relazione nella quale vengono descritti ciò che si intende realizzare, le modalità, i luoghi interessati dall'evento e ogni altra informazione utile a consentire una valutazione preliminare)
- la “**Tabella per la classificazione del rischio (Safety)**”
- il “**Piano di emergenza**” (corredato da specifica planimetria) che preveda, tra l'altro:
  - le vie di afflusso e deflusso del pubblico, con l'indicazione delle vie di fuga e correlata capacità di allontanamento in forma ordinata
  - un congruo numero di addetti per l'assistenza, adeguatamente formati
  - l'affollamento massimo dell'area destinata allo svolgimento della manifestazione
  - gli spazi di soccorso, raggiungibili dai mezzi di assistenza, riservati alla sosta e manovra degli stessi (la viabilità dei mezzi di soccorso non deve interferire con i flussi di esodo delle persone)
  - indicazione del responsabile della gestione delle emergenze ed il recapito telefonico a cui lo stesso è prontamente reperibile

\*\*\*\*\*

#### **MANIFESTAZIONI O EVENTI CHE PREVEDONO LA PRESENZA DI ANIMALI**

Deve essere allegata:

- la “**Domanda per il rilascio del parere veterinario per fiere, competizioni, mercati, manifestazioni od esposizioni con animali vivi (art. 18 D.P.R. 320/1954)**”

**Per la FASE 2: VERIFICA DEL LOCALE, DELL'IMPIANTO,  
DELLE STRUTTURE O DELL'AREA ALLESTITI**

La verifica è effettuata:

- ◆ **da parte di un professionista abilitato iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri:**
  - per locali, aree, impianti o spettacoli viaggianti con capienza complessiva non superiore a 200 persone, o sostanziali modifiche a quelli esistentiIn tale caso il professionista abilitato attesta, tramite specifica e dettagliata relazione tecnica, la corrispondenza del locale, dell'impianto, delle strutture e/o dell'area, alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno (fatto sempre salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie) e la corrispondenza al progetto approvato, presentato per la Fase 1
- ◆ **da parte della Commissione comunale di vigilanza sui luoghi e locali di pubblico spettacolo (C.C.V.L.P.S.) di cui all'articolo 141bis del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.:**
  - per locali cinematografici e teatrali e spettacoli viaggianti con capienza compresa tra 201 e 1300 spettatori, o sostanziali modifiche a quelli esistenti
  - per altri locali, aree o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento con capienza compresa tra 201 e 5000 spettatori, o sostanziali modifiche a quelli esistenti
- ◆ **da parte della Commissione provinciale di vigilanza, di cui all'articolo 142 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.:**
  - per tutti gli altri locali, aree o impianti non compresi nei casi precedenti

(FASE 2)



**PER LUOGHI O IMPIANTI CON CAPIENZA COMPLESSIVA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE**

(non necessita il sopralluogo da parte della Commissione di vigilanza, come da art. 141, comma 2, del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.)

**Il soggetto richiedente si impegna a produrre, a completamento e ad integrazione della documentazione prevista per la FASE 1:**

- ✓ la documentazione finale relativa alle strutture installate, anche temporaneamente, e destinate all'attività per cui è richiesta l'agibilità \*
  - ✓ la documentazione finale relativa agli impianti elettrici \*
  - ✓ la documentazione finale relativa ad eventuali impianti alimentati a gas \*
  - ✓ la documentazione finale relativa alla gestione della sicurezza contro gli incendi \*
- \*[contrassegnate dal simbolo ► nella sezione "FASE 1"]*
- ✓ La relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la corrispondenza del luogo o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno, nonché la corrispondenza, di quanto realizzato, con il progetto approvato come da Fase 1.

*(FASE 2 – continua alla pagina successiva, per luoghi o impianti con capienza complessiva superiore a 200 persone)*

**(FASE 2)**

**PER LUOGHI O IMPIANTI CON CAPIENZA COMPLESSIVA SUPERIORE A 200 PERSONE**

Il soggetto richiedente dichiara che gli allestimenti del locale, dell'impianto, delle strutture o dell'area saranno completati il giorno ..... alle ore ..... e pertanto da tale data è possibile effettuare il sopralluogo da parte della commissione di vigilanza sui luoghi e locali di pubblico spettacolo.

Il soggetto richiedente si impegna a produrre, entro la data sopra indicata e a completamento ed integrazione della documentazione prevista per la FASE 1:

- ✓ la documentazione finale relativa alle strutture installate, anche temporaneamente, e destinate all'attività per cui è richiesta l'agibilità \*
- ✓ la documentazione finale relativa agli impianti elettrici \*
- ✓ la documentazione finale relativa ad eventuali impianti alimentati a gas \*
- ✓ la documentazione finale relativa alla gestione della sicurezza contro gli incendi \*

\*[contrassegnate dal simbolo ► nella sezione "FASE 1"]

Il sottoscritto dichiara di aver letto la seguente:

**Informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Reg. UE n. 679/2016 e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali**

I dati personali forniti sono utilizzati dal Comune di Vinovo, Titolare del trattamento, con sede legale in Piazza Marconi, n° 1 -10048 - Vinovo (TO). PEC: [protocollo.vinovo@cert.ruparpiemonte.it](mailto:protocollo.vinovo@cert.ruparpiemonte.it) . Telefono: 011 9620411. Il trattamento dei dati personali avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte di personale autorizzato ed istruito a tal fine. I dati sono raccolti al fine di perseguire le finalità indicate al n. 2 dell'informativa completa, disponibile sul sito [www.comune.vinovo.to.it](http://www.comune.vinovo.to.it) Per l'esercizio dei diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione o per opporsi al trattamento è possibile contattare direttamente il Titolare del trattamento o il DPO contattabile all'indirizzo e-mail: [dpo@actaconsulting.it](mailto:dpo@actaconsulting.it) . Informativa completa disponibile al collegamento <https://www.comune.vinovo.to.it/it-it/amministrazione/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/oneri-informativi-per-cittadini-e-imprese/oneri-informativi-per-cittadini-e-imprese>

Data |\_\_|\_\_| - |\_\_|\_\_| - |\_\_|\_\_|\_\_|\_\_|

Il Dichiarante

\_\_\_\_\_  
(firma leggibile)

La presente dichiarazione è validamente resa soltanto se presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità oppure se firmata direttamente in presenza del dipendente addetto, esibendo il proprio documento d'identità.

**COMUNE DI VINOVO**  
**Servizio polizia amministrativa**

**NOTA INFORMATIVA**

**Agibilità dei luoghi destinati ad attività di pubblico spettacolo o trattenimento  
o a manifestazioni sportive.**

L'articolo 80 del T.U.L.P.S. (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i.) stabilisce che *“l'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio”* (le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi richiede la licenza – comma 2 dell'articolo 80 citato).

Per definire correttamente il “locale di pubblico spettacolo” occorre fare riferimento alla circolare del Ministero dell'interno 15 febbraio 1951 n. 16, che, all'articolo 16 stabilisce che per esso si intende “l'insieme dei fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento nonché i servizi e i disimpegni ad esso annessi”.

Pertanto, per locale di pubblico spettacolo si devono intendere tutti i luoghi, anche all'aperto, destinati a tale scopo; per espressa previsione del D.M. 18 marzo 1996 del Ministero dell'interno anche gli impianti sportivi sottostanno alla disposizione dell'articolo 80 del T.U.L.P.S. (articolo 3 del D.M. citato).

Le modalità di attuazione di quanto imposto dal richiamato articolo 80 sono contenute negli articoli 141, 141bis e 142 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. (approvato con R.D. 6 maggio 1940 n. 635 e s.m.i.): con essi sono istituite le commissioni di vigilanza, comunale e provinciale, con diverse competenze in relazione sia alla capienza dei luoghi sia alle diverse tipologie di locali.

I compiti delle commissioni di vigilanza sono elencabili come segue:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 (*“Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante”*);
- e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Per i luoghi e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, i pareri, le verifiche e gli accertamenti di cui sopra sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno (articolo 141, comma 2, del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., come modificato dall'articolo 4, comma 1-lettera c) del D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 222).

Fatte salve le verifiche periodiche di cui alla lettera e) e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richieda una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali sia già stata concessa l'agibilità in data non anteriore a due anni.

È bene precisare che il riconoscimento della specifica agibilità di cui all'articolo 80 del T.U.L.P.S. è necessario anche se il pubblico spettacolo o trattenimento è svolto in assenza del carattere di imprenditorialità: a prescindere da esso devono infatti essere sempre assicurate la salvaguardia della pubblica sicurezza e la tutela della pubblica incolumità.

[NOTA INFORMATIVA – continua alla pagina successiva]

Qualora la richiesta di agibilità di cui all'articolo 80 del T.U.L.P.S. sia formulata per lo svolgimento di una manifestazione pubblica, ovvero una manifestazione organizzata in aree di libero accesso al pubblico (sia essa a pagamento o ad accesso libero e gratuito), dovranno essere garantite le misure di *safety* (dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone) previste dalle seguenti circolari:

- Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017
- Circolari del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile n. 11464 del 19 giugno 2017 e n. 11991 del 20 luglio 2017
- Circolare del Ministero dell'Interno – Gabinetto del Ministro n. 11001/110(10) del 28 luglio 2017.

Strumenti indispensabili sono il **“Progetto della manifestazione”**, che si concretizza in una relazione nella quale vengono descritti ciò che si intende realizzare, le modalità, i luoghi interessati dall'evento e ogni altra informazione utile a consentire una valutazione preliminare; il **“Progetto della manifestazione”** dovrà comprendere il **“Piano di emergenza”**, documento nel quale vengono indicate le misure da applicare in situazioni di emergenza, ovvero in quelle situazioni che potrebbero comportare un pericolo per l'incolumità delle persone o un danno alle cose o all'ambiente: il **“Piano di emergenza”** si può quindi definire come l'individuazione della procedura di mobilitazione di mezzi e persone adatta a fronteggiare una determinata condizione di emergenza.

L'individuazione delle idonee misure di sicurezza deve essere effettuata in relazione al **“grado di rischio”** dell'evento/manifestazione, per la determinazione del quale deve essere compilata la specifica **“Tabella per la classificazione del rischio (Safety)”** scaricabile dal sito del Comune al link: <http://www.comune.vinovo.to.it/ComSServizio.asp?Id=493&IdS=33>, predisposta secondo le indicazioni della circolare ministeriale n. 11001/110(10) del 28 luglio 2017, sopra richiamata.

La medesima circolare individua le **“Linee guida per i provvedimenti di *safety* da adottare nei processi di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni”**, all'osservanza delle quali, oltre che a quelle stabilite direttamente da questa Amministrazione comunale, è tenuto il soggetto organizzatore dell'evento.

\*\*\*\*\*

Il **“Piano di emergenza”** di cui sopra, non va confuso con il **“Piano di soccorso sanitario”**, di cui alla delibera di giunta regionale – D.G.R. n. 59-870 del 29 dicembre 2014 concernente l'organizzazione e l'assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate: per tali eventi o manifestazioni sono sempre necessarie l'effettuazione della preventiva **“Comunicazione al 118”** e la redazione del **“Piano di soccorso sanitario relativo all'evento/manifestazione”** (sul sito istituzionale di questo Comune, alla sezione **“manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo”**: <http://www.comune.vinovo.to.it/ComSServizio.asp?Id=493&IdS=183> è scaricabile il modello **“Comunicazione al 118”**).

\*\*\*\*\*

Per tutte le manifestazioni e/o eventi che prevedono la presenza di animali è inoltre necessario ottenere il preventivo parere veterinario, da richiedere – per il tramite di questo Servizio – all'Area di sanità animale dell'A.S.L. TO5 – Servizio veterinario (il relativo modello è reperibile sul sito istituzionale di questo Comune, alla sezione **“manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo”**: <http://www.comune.vinovo.to.it/ComSServizio.asp?Id=493&IdS=183> )

S.B. – 30.11.2017